



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Ordinanza Sindacale n. 6 del 14-04-2025

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.)
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare, ed in particolare quelle di origine tropicale trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*), dalla zanzara comune (*Culex pipiens*) nonché *Anopheles*;
- in Italia a partire dal 2007 si è assistito ad un aumento delle segnalazioni nelle regioni del nord Italia, di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali le febbri Dengue, Chikungunja e Zika, delle quali la zanzara tigre, *Aedes albopictus*, costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattie da virus West Nile (WNV), del quale è vettore la zanzara comune, *Culex pipiens*;

CONSIDERATO che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticità sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che per tanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATA la necessità che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 14 aprile 2025 – 31 ottobre 2025, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

RITENUTO per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover adottare opportune misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a decorrere dalla data di approvazione del presente atto fino al 31 ottobre 2025;

A) A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie

concava;

4. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;
5. provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
6. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
7. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
8. svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
9. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
10. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
11. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

B) A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

D) Ai responsabili delle aree di cantiere, di:

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

F) All'interno dei cimiteri di:

1. non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua.
2. non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatori e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti).
3. non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui.
4. riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica
5. trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis "sanzioni amministrative" del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali);

DISPONE

- che il corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, provveda per quanto di competenza, all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni,
- La vigilanza potrà essere esercitata tramite sopralluoghi nonché tramite riscontro documentale riguardo l'acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte di soggetti pubblici e privati, la formazione del personale nonché le attestazioni di avvenuta bonifica. In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika, West Nile, Usutu e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare, oppure in presenza di infestazioni localizzate di particolare persistenza e con associati rischi sanitari, in particolare in aree circostanti siti sensibili quali ospedali, strutture per anziani o altre strutture simili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private. In tali casi si provvederà con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

DISPONE ALTRESI'

1) La notifica della presente ordinanza:

- Al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Via Gassman, 5, Manerba del Garda (BS);
- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, Via Valtenesi, 48 Manerba del Garda (BS);
- All' ATS Brescia Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria via Duca degli Abruzzi 15.
- Alla Stazione Carabinieri di Manerba del Garda, Viale della Rimembranza, 2 Manerba del Garda (BS);
- Alla Questura di Brescia, Via Sandro Botticelli, 4 Brescia (BS);
- Alla Prefettura di Brescia, P.za Paolo VI, 29 Brescia (BS);

2) La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Manerba del Garda.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Manerba del Garda, 14-04-2025

II SINDACO

SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.